

ASD SARTAGÓ
CF 97870380017

n.01/2024

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA - Variazione Statuto

Verbale di Assemblea Ordinaria del 14/02/2024

L'anno 2024, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 17:30, presso Via Roveda 34 a Torino, si è riunita la prima assemblea annuale dei soci dell'Associazione Sportiva dilettantistica SARTAGÓ.

Assume la presidenza dell'Assemblea, ai sensi dell'Art 6 del vigente statuto sociale il Dott. CARTOLANO Pietro, verbalizza il Sig. GJONI Samuele.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata mediante avviso affisso presso la sede sociale così come previsto dall'art. 6 dello statuto contenente il seguente o.d.g.:

1. Modifiche statutarie e trasformazione in ASD SARTAGÓ APS,

che sono presenti n. 3 soci iscritti all'Associazione (CARTOLANO Pietro, GJONI Samuele, ANSELMi Daniele), dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita nel rispetto dello statuto sociale per la validità dell'assemblea di prima convocazione per discutere e deliberare.

Sull'unico punto dell'OdG, il Presidente presenta come concordato il 31/12/23 una bozza di statuto aggiornato in linea con le nuove normative entrate in vigore per le ASD e per le APS, vengono modificate all'unanimità alcune frasi e viene accolto con grande entusiasmo la possibilità di rendere l'associazione una Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale.

L'assemblea, dopo discussione e analisi, all'unanimità

delibera

di approvare il nuovo statuto conforme alle normative,

di approvare la variazione della denominazione da ASD SRATAGÓ a ASD SARTAGÓ APS conseguente all'iscrizione al RUNTS.

L'assemblea conferisce totale potere al Presidente di rivolgersi agli enti preposti per rendere effettivi tutti i cambiamenti approvati in data odierna.

Il Presidente dà atto che non vi è null'altro da discutere o deliberare, e risultando esauriti gli argomenti all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, alle ore 19:15 la riunione viene sciolta, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

Agenzia delle Entrate

DP I di Torino - Ufficio Territoriale Torino 1

Registrato il 8/3/24 n. 765

Serie 3 Cod. Trib. ESENTC

E

IL DIRETTORE

AGENZIA DELLE ENTRATE
E' COPIA CON CARTE ALFABETICA QUI
DEPOSITATA IN ARCHIVIO DELL'ART. 18
DEL D.L.R. 28/02/2010 N. 101 SI RILASCI
ALLA PRESENTAZIONE PRECEDENTEMENTE
NE ERA IN POSSESSO

Il Segretario

Samuele GJONI

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Gianluca SARTAGÓ

* Firma su carta intestata del Funzionario Provinciale
Marco Franco

Il Presidente

Pietro CARTOLANO

STATUTO

"Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale SARTAGÓ"

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita, nel rispetto del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (nel prosieguo anche solo "Codice del Terzo settore") e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii., del Codice civile e della normativa in materia l'associazione denominata "Associazione Sportiva Dilettantistica e di Promozione Sociale SARTAGÓ".
2. La denominazione di "Associazione Sportiva Dilettantistica" e di "Associazione di promozione sociale", nonché i relativi acronimi di "ASD" e "APS" potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione, rispettivamente, nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e nella sezione del Registro unico nazionale del terzo settore dedicata alle APS e limitatamente in costanza di iscrizione nei Registri medesimi.
3. L'associazione ha sede legale in Torino alla Via Roveda n. 34.
4. Il trasferimento della sede legale nel medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

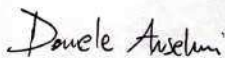
(Statuto)

1. L'associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Codice del Terzo settore e ss.mm.ii. e del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti in materia.
2. L'associazione aderisce ad Enti di Promozione Sportiva del CONI, Federazioni Sportive e/o Rete Associativa e Associazione di Promozione sociale del Terzo settore, di cui rispetta lo Statuto e condivide le finalità istituzionali.
3. In questo senso, l'Associazione si obbliga a conformarsi alle norme e alle direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), nonché agli statuti e ai regolamenti degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione medesima intende affiliarsi e di cui riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Previo riconoscimento ai fini sportivi l'associazione è iscritta al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
4. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, si ispira al principio democratico di partecipazione all'attività sportiva dilettantistica e di promozione sociale da parte di tutti in condizioni di uguaglianza e di pari opportunità, attraverso la democraticità della struttura, l'uguaglianza dei diritti di tutti i soci e l'elettività delle cariche associative.
5. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza ai soci dell'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.



ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1. L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità sportive, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. In particolare, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, l'Associazione si propone di:
 - i. promuovere l'esercizio di attività sportive dilettantistiche, mediante iniziative finalizzate al miglioramento fisico e psichico della persona;
 - ii. promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria;
 - iii. operare per la realizzazione di iniziative culturali e del tempo libero con finalità ricreative, educative e formative, anche in collaborazione con altre organizzazioni;
 - iv. informare e stimolare l'opinione pubblica alla cultura e allo sport quale diritto di tutti, operando affinché vengano garantite le condizioni che permettano a tutti di accedere alle attività ricreative e culturali, nonché all'attività sportiva;
 - v. organizzare e gestire e partecipare a manifestazioni sportive e ricreative;
 - vi. incentivare e sviluppare l'associazionismo, in tutte le sue forme, attraverso progetti solidaristici e di volontariato;
 - vii. incentivare la conoscenza dei luoghi di interesse culturale, storico, paesaggistico, le tradizioni popolari;
 - viii. promuovere una cultura ambientale ed ecologica volta a tutelare e valorizzare i beni ambientali e culturali, nonché a salvaguardare gli ambienti naturali del territorio;
 - ix. indirizzare i giovani al fine di favorirne l'inserimento nelle attività occupazionali e di lavoro, sviluppando occasioni ed opportunità di volontariato e di inclusione sociale;
 - x. organizzazione e gestione impianti e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. e dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc., proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - xi. compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, l'ampliamento, l'attrezzamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive, sociali e/o educative;
3. L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, ha per oggetto l'esercizio dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche con particolare riferimento alle discipline sportive di calcio, padel, volley, tennis, ginnastica, nuoto ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 36/2021.
4. In qualità di Associazione di promozione sociale del Terzo settore, l'Associazione opera altresì mediante lo svolgimento in via principale nei seguenti settori di attività di interesse generale, di cui all'articolo 5, comma 1, del Codice del Terzo settore:
 - ❖ a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Carlo Pico

Samuele Gera

Daniela Anselmi

- ❖ c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- ❖ i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ❖ k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- ❖ m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- ❖ t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- ❖ z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. Le attività di interesse generale di cui al presente articolo sono svolte dall'Associazione in favore dei propri soci, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e delle persone aderenti agli enti soci.
6. Nel perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione può altresì svolgere le proprie attività sportive di interesse generale anche mediante l'acquisizione, conduzione in locazione e gestione di impianti, aree e strutture per l'organizzazione e la pratica sportiva.
7. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle principali di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del consiglio direttivo.
8. L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del Codice del Terzo settore.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono soci dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.
2. Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.
3. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.
4. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro dei soci.
5. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.
6. L'aspirante socio può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
7. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
8. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
9. La quota sociale è intransmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Catello P. R.

Leonida G. S.

Daniela Anselmi

ART. 7
(Diritti e doveri dei soci)

1. I soci hanno pari diritti e doveri.
2. Hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
 - esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 18;
 - votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- e il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare lo statuto e le direttive degli Enti di Promozione Sportiva del CONI cui l'Associazione è affiliata e del Registro Unico Nazionali Enti Terzo Settore;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8
(Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di socio si perde per morte, recesso o esclusione.
2. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
3. Il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente al socio.
4. Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9
(Tesserati)

1. Assumono la qualità di tesserati tutti coloro che intendano partecipare in via non stabile ad alcune delle attività istituzionali svolte dall'Associazione medesima, condividendone le finalità.
2. I tesserati non assumono la qualità di socio, né i diritti e doveri ad essa legati. L'adesione e la partecipazione si realizza mediante il tesseramento ad una organizzazione nazionale per una o più attività secondo le modalità previste dal presente Statuto.

ART. 10
(Volontario e attività di volontariato)

1. Il volontario è colui che mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in favore della comunità e del bene comune, anche al fine di promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

C. P. R.

Luca Gra

Domenico Anselmi
1/4

2. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

ART. 11
(Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- Presidente;

ART. 12
(L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dai soci dell'associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota. È l'organo sovrano.
2. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro socio, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci.
3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.
4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto presso la sede almeno 15 giorni prima e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
5. Tale comunicazione può avvenire mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o mezzi di posta ordinaria e/o elettronica.
6. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.
7. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
 - a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
 - b) che sia consentito al Presidente di accertare l'identità degli intervenuti ed il regolare svolgimento della riunione e constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
 - d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.
8. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
9. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e trascritto nel Libro Verbali Assemblea.
10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Carlo Pisto

Luca Gsa

Domenico Anselmi

ART. 13
(Compiti dell'Assemblea)

1. L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, quando previsto;
- elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14
(Assemblea ordinaria)

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o in delega.
2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota.

ART. 15
(Assemblea straordinaria)

1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno i $\frac{2}{3}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione con il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci.

ART. 16
(Il Consiglio Direttivo)

1. Il Consiglio Direttivo governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da numero minimo di tre eletti dall'assemblea tra i soci dell'associazione.
3. Dura in carica per 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
4. Il Consiglio Direttivo è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti dello stesso.

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5. La convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno nonché il luogo, la data e l'ora della riunione, deve essere inviata ai consiglieri, a mezzo posta elettronica o tramite messaggistica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione stessa.
6. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
7. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
8. Ai membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione è fatto divieto di ricoprire qualsiasi carica in altre ASD, SSD, APS nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP.
9. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.
10. In particolare, tra gli altri compiti:
 - amministra l'associazione;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea;
 - predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
 - predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
 - stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - è responsabile degli adempimenti connessi alla permanenza nel Registro unico nazionale del Terzo settore;
 - delibera in ordine all'ammissione dei soci, accoglie o rigetta le domande degli aspiranti soci.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
12. Il presidente dell'associazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo.

ART. 17
(Il Presidente)

1. Il Presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.
3. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

Daniela Anselmi

Art. 18
(Libri sociali)

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
 - a) il libro dei soci tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - b) il libro verbali dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - c) il libro verbali del Consiglio Direttivo e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
 - d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 21 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19
(Patrimonio e Risorse economiche)

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da tutti i beni mobili e immobili, materiali e immateriali pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo.
2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - quote associative;
 - contributi pubblici e privati;
 - donazioni e lasciti testamentari;
 - rendite patrimoniali;
 - entrate derivanti dall'eventuali attività diverse da quelle principali di interesse generale ed entrate dall'attività di raccolta fondi;
 - rimborsi da convenzioni;
 - ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore.

ART. 20
(I beni)

1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dai soci.

ART. 21
(Divieto di distribuzione degli utili)

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del Codice del Terzo settore.

Catello Peco

Senile Gra

Damele Angelino

ART. 22
(Bilancio)

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del Codice del Terzo settore e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, nella relazione di missione o, nell'ipotesi in cui il bilancio sia redatto nella forma del rendiconto per cassa, in una annotazione in calce al rendiconto medesimo.

ART. 23
(Bilancio sociale)

1. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 24
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del Codice del Terzo settore sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 25
(Personale retribuito)

1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.
2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26
(Responsabilità ed assicurazione dei volontari)

1. I volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo settore.

Carlo Pichi

Simone Gira

Daniela Anselmi

ART. 27
(Responsabilità dell'associazione)

1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28
(Assicurazione dell'associazione)

1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

1. In caso di estinzione, cancellazione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi finalità sportive, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 30
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico in materia di associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36 e ss.mm.ii. e in materia associazioni di promozione sociale di cui, al Codice del Terzo settore e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, alle disposizioni del Codice civile.

Torino, il 14/02/2024

I presenti:

Presidente, CARTOLANO Pietro

Vicepresidente, GJONI Samuele

Consigliere, ANSELMINI Daniele